



# SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.

Iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro prot. n° 1207-SG

ES\_MD083L



3713831

PASSERINI

## CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Art. 30 e 33 del D.lgs. 81/15 come modificato dalla Legge 96/18 (e ss.mm.ii))

Addi, 03/02/2023

Filiale Bergamo - Via Don Luigi Palazzolo 67, Bergamo 24122 (BG)

Contratto n° BG1/2023/25

SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A., di cui è firmatario Novella Fritzzoni in qualità di responsabile di distretto, con Sede Legale in Via Pisa 29 - 10152 Torino (TO) - P.I. 07704310015, regolarmente iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro di cui all'art. 4, del D.lgs. 276/03 del 26 agosto 2004 di seguito denominata "SOMMINISTRATRICE"

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO di seguito denominata "UTILIZZATRICE" con sede legale in Passaggio Canonici Lateranensi 1,24121 Bergamo (Bg) - P.IVA 01042850162, di cui è firmatario Ing Diego Finazzi.

Premesso che:

- a) Utilizzatrice con la sottoscrizione del presente contratto dichiara:
  - \* di voler ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 30 e seguenti del D.lgs. 81/15 modificato dalla Legge 96/18 (e ss.mm.ii);
  - \* di non trovarsi nelle ipotesi di divieto di cui all'art. 32 del D.lgs. 81/15 (e ss.mm.ii);
  - \* di aver effettuato la valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/08 (e ss.mm.ii) e di aver individuato la presenza di rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori;
  - \* che tutte le informazioni fornite alla Somministratrice in relazione alla stipula del presente contratto sono corrette e vere vere;
- b) la Somministratrice si dichiara disponibile a somministrare i lavoratori dei quali l'Utilizzatrice intende avvalersi nei limiti di Legge e di contratto collettivo vigente.

## CONDIZIONI DI SOMMINISTRAZIONE

1. Premesse e allegati: le premesse e gli allegati sono parti essenziali e come tali costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. Condizioni di assunzione: L'utilizzatrice affida alla Somministratrice l'incarico di somministrare a tempo determinato uno o più lavoratori da quest'ultima assunti, come segue:

ELEMENTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI PRESTAZIONE DI LAVORO DICHIARATI DALL'UTILIZZATRICE			
Número de lavoratori richiesti: 1	Inizio somministrazione: 06/02/2023	Fine somministrazione: 16/04/2023	Periodo di prova: 15 giorni
Motivo del ricorso alla fornitura di lavoro: Sostituzione - Art. 31, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015	Sostituzione di servizi ruggenti assente con diritto alla conservazione del posto		
Descrizione CCNL: Enti pubblici non economici (3039) - amministrazione pubblica			
Qualifica: impiegato	livello: Area Funzionale ex CI	Gruppo di appartenenza C	Sanzio Patrimonio
Mansione: SEGRETERIA GENERALE	Dettuglio mansioni: Addetto alla segreteria generale e amministrazione		
Luogo di lavoro: Passaggio Canonici Lateranensi 1, 24121 Bergamo (BG)			
Sedi di lavoro secondarie: Non previste			
Orario: PT MISTO	Ore settimanali: 24,00	Ore giornaliere: 4,00	% PT: 66,67
			Descrizione orario giornaliero: Da lunedì a venerdì: lunedì dalle 9:00 alle 16:30 (pausa pranzo di 30 minuti), martedì dalle 10:00 alle 14:00, mercoledì dalle 14:30 alle 18:30, giovedì dalle 9:00 alle 14:00, venerdì dalle 12:30 alle 16:30. Salvo diverse indicazioni aziendali
Trattamento economico e normativo dei lavoratori: la paga base lorda mensile di 2.167,64 € è così composta:			
I.v.a.	9,72 €	paga base	1.975,34 €
N. PAT INAIL: 33114732	Voce di tariffa: B722	Indennità varie	182,98 €
		Tasse Imlit: 4	

3. Assunzioni Incentivate: nel caso in cui il rapporto di lavoro e di somministrazione sia assoggettato ad agevolazioni e/o sgravi contributivi e/o incentivi di qualsivoglia genere, la Somministratrice nell'ambito della missione gode di riduzioni di aliquote contributive e/o assicurative, per effetto dell'applicazione della relativa norma, la Somministratrice si impegna (qualora l'incentivo e/o la riduzione del costo del lavoro venga autorizzato e/o rimborsato ed in ogni caso effettivamente goduto dalla stessa), a trasferire all'Utilizzatrice, man mano, la quota di incentivo percepito ed in ogni caso a dedurre il minor costo percepito con esclusione costi amministrativi, commerciali, legali e/o fiscali, sostenuti per l'ottenimento dello sgravio e/o degli incentivi. In caso di revoca e/o mancata concessione e/o sospensione dell'incentivo, per qualsivoglia motivo avvenuta, la Somministratrice avrà diritto all'integrale pagamento da parte dell'Utilizzatrice dei contributi normalmente dovuti, compresi gli arretrati, ed avrà diritto alla restituzione degli importi e/o incentivi revocati. In ogni caso di revoca e/o mancata concessione e/o sospensione di ogni tipologia di incentivo contributivo e/o assicurativo e/o contrattuale, per qualsivoglia motivo avvenuta, laddove detti importi siano stati preventivamente dedotti dalla fatturazione effettuata alla Utilizzatrice, essi verranno, quindi, riaddebitati nella fatturazione immediatamente successiva, la Somministratrice invierà specifica comunicazione, allegando fattura integrativa, da pagarsi immediatamente.

4. Sicurezza: l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate sono riportati nell'ALLEGATO B (art. 33, c. 1, lett. c) del D.lgs. 81/15 (e ss.mm.ii) che costituisce parte integrante del presente contratto e che sarà consegnato in copia al lavoratore.

5. Fatturazione e modalità pagamento: la fatturazione avrà cadenza mensile. L'I.V.A sarà applicata solo sui compensi spettanti alla Somministratrice per i servizi prestati.

Indirizzo di fatturazione:	Passaggio Canonici Lateranensi 1 - 24121 Bergamo (BG)
Indirizzo e-mail per invio fatture:	
Codizioni di pagamento:	Ri. Ba. 90gg data fattura fine mese

E' fatta salva la possibilità di sottoscrivere di specifico Accordo di Accollo e/o Delega di pagamento ai sensi dell'art. 1273 c.c. Tali Accordo di Accollo e/o Delega di pagamento si intende come parte integrante del presente contratto di somministrazione.

6. Interessi di mora e spese: decorso il termine di pagamento, sulle somme dovute, graveranno gli interessi legali di mora, come da D.L. 192/12 in recepimento della direttiva europea 2011/7/UE. Qualora tale inadempienza si protraggia oltre il ventesimo giorno dalla suddetta data, la Somministratrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., potrà risolvere di diritto il presente contratto. Inoltre, in applicazione della sopra citata normativa, il creditore ha diritto al risarcimento delle spese di sollecito di pagamento, per l'importo forfettario di 40 €, per le quali verrà emessa regolare fattura, fatto salvo il rimborso per il maggior costo sostenuto a titolo di spese legali o di recupero creditù.



## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Obblighi dell'Utilizzatrice. L'Utilizzatrice dichiara:

- o di aver comunicato per iscritto alla Somministratrice, anche mediante "Sintesi informatica elettronica", a firma dell'art. 33 c. 2 D.lgs. 81/15 salvo il corretto risanamento dei personale, assistenziale ai quali avrà diritto al lavoratore, e si impegni a comunicare, altrettanto, le differenze retributive risultanti nel corso di esercizio normativa o del minore periodo di durata del rapporto, la specifiche dell'attività da svolgere, al fine del corretto risanamento del personale somministrato. Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate in modo tale da consentire alla Somministratrice di riconoscere al lavoratore in missione condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle che dipendono di pari livello dell'Utilizzatrice, a parità di mansioni svolte (art. 33 c. 1 D.lgs. 81/15 salvo il;
- o utilizzare le prestazioni dei lavoratori in somministrazione nel rispetto delle normative vigenti e adibire i medesimi alle mansioni contrattualmente concordate, rispettando e facendo rispettare, i propri regolamenti, politiche e procedure, nonché la legislazione vigente in tema di lavoro, ivi compresa, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: normativa in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro, orari di lavoro, lavoro notturno, turni di lavoro, lavoro straordinario.
- o Comunicare le modalità e i criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche, se previste, correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'Impresa, ovvero i premi di produzione di qualsiasi natura, non collegati a risultati e/o obiettivi aziendali.
- o Ai sensi dell'art. 35 c.c., tenuto conto della peculiarità dell'istituto della somministrazione che assegna all'Utilizzatrice il potere di direzione e di controllo dei lavoratori in somministrazione, maneggiando la Somministratrice (art. 33 D.lgs. 81/15 procedura di emergenza e sulle misure messe in moto di protezione e di prevenzione dei rischi stessa).
- o Rendere edona la Somministratrice prima dell'inizio delle prestazioni lavorative sui rischi per la sicurezza e la salute connnessi all'attività produttiva ed alle specifiche attività per le quali sono stati avvisti dalla Somministratrice nonché nelle procedure di emergenza e sulle misure messe in moto di protezione e di prevenzione dei rischi stessa.
- o Anche ai sensi dell'art. 40, c. 4 e 5 del vigente CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro svolto il formare e addestrare i lavoratori, in conformità alle disposizioni del D.lgs. 81/05 salvo il, all'uso delle attrezzature di lavoro e macchinari necessari allo svolgimento dell'attività per la quale sono stati assunti.
- o Fornire ai lavoratori tutti i necessari dispositivi di protezione e prevenzione dei rischi specifici per l'integrità e la salute dei lavoratori ovvero lo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché tutti i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro mansioni. In alternativa, previa specifica richiesta scritta e dettagliata, la Somministratrice non sostituisce mai, in ogni caso, alle responsabilità dell'Utilizzatrice in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, poter fornire ai prestatori di lavoro i mezzi richiesti, addebitandone il costo all'Utilizzatrice, rimanendo quest'ultima a qualsiasi azione civile, penale, somministrativa, nei confronti della Somministratrice.
- o Comunicare per iscritto alla Somministratrice e conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 81/05 salvo il informare direttamente i lavoratori, quando le mansioni, cui siano affidati, richiedono una sorveglianza medica speciale, i comportamenti rispettivi degli obblighi di prevenzione e di comportamenti rispettivi degli obblighi di Legge.
- o Osservare i confronti dei lavoratori, in forma di presente contratto, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti con responsabilità esclusiva per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla Legge e dai contratti collettivi.
- o Rimuovere qualsiasi violazione degli obblighi previsti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, con particolare riferimento all'azione di informazione, formazione e addestramento professionale concordata sulla dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza entro 24 ore dalla comunicazione del lavoratore o della Somministratrice. In caso di rimozione riconosciuta dall'Utilizzatrice sarà tenuta a rendere alla Somministratrice l'intero trattamento tributario per il periodo contrattualmente stabilito.
- o A cura del proprio medico competente fornire al lavoratore copia della cartella sanitaria e di richiesta di cui all'art. 25 c. 1 lett. E e C del D.lgs. 81/05 salvo il.
- o Rimborso alla Somministratrice per incarico della Somministratrice degli oneri sul lavoro in cui eventualmente incaricano i lavoratori al fine di rendere possibile l'adempimento trasversale degli obblighi di Legge.
- o Provvedere al pagamento diretto al lavoratore, in caso di inadempiimento della Somministratrice a norma dell'art. 35 c. 2 D.lgs. 81/15 salvo il, del trattamento economico, contributivo, previdenziale, assistenziale e assistitivo specifico, nonché tutti gli altri oneri accessori, da questa effettivamente sostenuti in quanto diritto di rivalsa verso la Somministratrice.
- o Trasmettere comunicazione per iscritto alla Somministratrice, nel caso in cui adibisca il lavoratore somministrato a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle indicate nel contratto, corrispondente copia al lavoratore interessato. Ove non adempia all'obbligo di informazione riportandone, in via esclusiva, per le differenti redditività specifici su lavoratori occupati su mansioni superiori e per l'eventuale riconoscimento del danno derivante sia dalla assegnazione a mansioni superiori sia dall'assegnazione a mansioni inferiori sia per il periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro ed ogni circostanza che possa fornire oggetto di contestazione disciplinare ai sensi dell'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (salvo il, art. 35 c. 6 D.lgs. 81/15 salvo il).
- o Comunicare tempestivamente alla Somministratrice, in forma scritta, anche via fax, tutte le informazioni necessarie ad una coratta gestione del rapporto di lavoro ivi compresa, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, il mancato rinnovamento del contratto in segno di benevolenza il modello di rilevazione delle presenze fornito dalla Somministratrice e compilato e firmato dal lavoratore, mantenendone copia. In caso di mancata consegna o contrarso il modello di rilevazione della presenza, verranno fumate le ore contrattualmente previste. Per quanto compatibile, le predette disposizioni saranno efficate tra le parti anche nei casi in cui il prezzo contratto sia ulteriormente modulato secondo criterio di P.F.A.
- o Tenere fiducia e trasmettere la Somministratrice per qualsunque conseguenza negativa, spese, perdita, danni, passività o responsabilità, conseguente le spese legali di giudizio, devandosi a qualsivoglia titolo, dalla mancanza di un verificarsi e/o incompienza e/o non tempestività delle comunicazioni, informazioni, dati, dichiarazioni, garanzie forniti e necessari, per la stipula e la corretta esecuzione del presente contratto, nonché per la corretta gestione dei rapporti di lavoro tra i lavoratori.
- o Eseguire le comunicazioni di cui all'art. 36 c. 3 del D.lgs. 81/05 salvo il.
- o Verificare, in caso di sviluppo di ore di lavoro straordinario - che potranno essere effettuate alle condizioni stabilite dal CCNL applicato dall'Utilizzatrice e con il consenso del lavoratore - alla Somministratrice una maggiorazione del contributivo, secondo quanto previsto dal CCNL applicato dall'Utilizzatrice.
- o Eseguire la direzione ed il controllo dei lavoratori. Pertanto, l'Utilizzatrice sarà l'esclusiva responsabile dei danni arrecati a persone e cose, anche ai terzi, causati o anche subiti dal lavoratore durante lo svolgimento delle sue mansioni. La Somministratrice, sarà pertanto, espressamente e completamente responsabile nel caso in cui venga intesa nei suoi confronti qualsiasi reazione, reazione esplicativa o contestazione, in relazione alla responsabilità di cui innanzi.
- o Versare i corrispettivi paterni anche nelle ipotesi di ferma tecnica delle attività produttive e/o ferma di stabilimento ed interruzione delle attività lavorative, anche non direttamente imputabili all'Utilizzatrice e conseguente, in ogni caso di volontaria interruzione delle prestazioni, a qualsiasi titolo, da parte dell'Utilizzatrice. Rimborso alla Somministratrice in caso di interruzione di missione unilaterale diversa da questa causa (ai sensi dell'art. 45 CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro svolto).

2. Obblighi della Somministratrice. La Somministratrice si obbliga:

- o Ricongiustificare ai lavoratori in somministrazione sulla base di quanto contestato dall'Utilizzatrice condizioni economiche e normative non inferiori a quelle cui hanno diritto i dipendenti dell'Utilizzatrice di pari livello, a parità di mansioni svolte e dovuti ai sensi di Legge e di Contratto Collettivo.
- o Provvedere al pagamento diretto al lavoratore, in caso di inadempiimento della Somministratrice a norma dell'art. 35 c. 6 D.lgs. 81/15 salvo il.
- o Trasmettere comunicazione per iscritto alla Somministratrice, nel caso in cui adibisce il lavoratore somministrato a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle indicate nel contratto, corrispondente copia al lavoratore interessato. Ove non adempia all'obbligo di informazione riportandone, in via esclusiva, per le differenti redditività specifici su lavoratori occupati su mansioni superiori e per l'eventuale riconoscimento del danno derivante sia dalla assegnazione a mansioni superiori sia dall'assegnazione a mansioni inferiori sia per il periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro ed ogni circostanza che possa fornire oggetto di contestazione disciplinare ai sensi dell'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (salvo il, art. 35 c. 6 D.lgs. 81/15 salvo il).
- o Comunicare tempestivamente alla Somministratrice, in forma scritta, anche via fax, tutte le informazioni necessarie ad una coratta gestione del rapporto di lavoro ivi compresa, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, il mancato rinnovamento del contratto in segno di benevolenza il modello di rilevazione delle presenze fornito dalla Somministratrice e compilato e firmato dal lavoratore, mantenendone copia. In caso di mancata consegna o contrarso il modello di rilevazione della presenza, verranno fumate le ore contrattualmente previste. Per quanto compatibile, le predette disposizioni saranno efficate tra le parti anche nei casi in cui il prezzo contratto sia ulteriormente modulato secondo criterio di P.F.A.
- o Eseguire il potere disciplinare nei confronti dei lavoratori nel caso di ogni eventuale azione disciplinare sia renduta necessaria, previa richiesta dell'Utilizzatrice, che si impegni a comunicare, tempestivamente e per iscritto, alla Somministratrice, gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (salvo il, art. 35 c. 6 D.lgs. 81/15 salvo il).

3. Obblighi Formativi per la Stipendiazione.

- o Le parti convergono che la Formazione Generale lavoratori ai sensi dell'art. 37 D.lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni è in capo all'Utilizzatrice.
- o Le parti convergono che la Formazione Specifica lavoratori ai sensi dell'art. 37 D.lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni è in capo all'Utilizzatrice.

4. Privacy. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (UE) (di seguito anche solo "Regolamento UE"), tutti i dati personali che verranno trattati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per la sola finalità indicata nel Contratto ed in modo sostanziale all'elucidazione dello stesso stesso, anche per adempiere ad eventuali obblighi di Legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante; per la protezione dei dati personali o saranno trattati, con modalità manuali o automatiche, secondo principi di libertà e costituzionalità in modo da tutelare la riservatezza e i diritti rispettivi, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, previsti dal Regolamento UE. L'informatica privacy completa ed aggiornata sul sito internet della Società www.synthèse-italia.it nello stesso "Educa &amp; Trasparenza". Con il presente si dichiara di aver preso visione delle disposizioni ivi contenute e ci si impegna a uniformarne ad esse ogni atto compiuto nei confronti e/o per conto della Somministratrice. Si dichiara, inoltre, di essere consapevole che eventuali comportamenti annulli in violazione dei principi riportati nel Codice Etico e dei relativi canoni di comportamento, potranno comportare la risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nonché il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione stessa.

5. Tracciabilità flussi finanziari. Qualora il presente contratto rientri nell'ambito di applicazione della L.136/10, le parti assumono i previsi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine l'Utilizzatrice si impegna - qualora il presente contratto sia accessorio, in tutto e in parte, ad un contratto obo da esso soggetto all'applicazione della L.136/10 - ad informare tempestivamente la Somministratrice di qualsiasi responsabilità e conseguenza in caso di denuncia da parte di terzi circa parziale informazione a riguardo.

6. Trasferimento. Nel caso in cui l'individuo lavorativo ad oggetto del presente contratto sia riconducibile alla definizione di "trasferito", la Somministratrice applica il regime di "trasferimento" nel rispetto di quanto indicato dall'art. 51 c. 6 del TUIR (D.P.R. 91/786 e s.m.i.).

7. Monitoraggio Finanziario Grandi Opere. Qualora l'Utilizzatrice, in qualsiasi fase del rapporto impieghi lavoratori per prestazioni lavorative presso le Opere soggette a MOG (di cui agli artt. 161, c. 6-bis e 175, c. 3, lett. c), del D.lgs. 165/06 attacco Parte II, Titolo III, Capo IV del D.lgs. 163/06 e s.m.i. è tenuta a diverse imprese e tempestive comunicazione alla Somministratrice a mezzo pec: synthèse@syntheze.it. La comunicazione alla Somministratrice deve precedere di almeno 5 giorni gli adempimenti di Legge. L'Utilizzatrice si impegna sia da ora a tenere redatto da qualunque titolo o addetto riferito a questo trascrizio adempimenti.

8. Clausole sulle e/o sancibili. Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non congrua, tale visto non comprometterà la validità delle restanti clausole del presente contratto, ciò continuamente ad avere pieno vigore ed efficacia.

9. Forze contrapposte. Per le parti si conviene esplicitamente che per ogni controversia relativa all'interpretazione, conciliazione e/o risoluzione del presente contratto, sarà compito in via esclusiva il Foro di Torino, e la legge applicabile sarà quella dello Stato italiano. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge ai sensi del D.lgs. 81/15 e s.m.i. e lo stesso del CCNL della Somministratrice.

10. Nel caso in cui l'impresa (Utilizzatrice) dovesse ricorrere a Synergie per il fine di adottare le misure ritenute idonee dalle parti per la corretta gestione dei rapporti di lavoro in corso e conoscere a Synergie Italia, quadra se sostituirsi i requisiti, l'utilizzazione del fondo di solidarietà riduzione dell'attività lavorativa, l'importo espresso come "Prezzo gestione cassa", indicato nel paragrafo CONDIZIONI COMMERCIALI". L'impresa lavoratrice si impegna a fornire a Synergie Italia una documentazione richiesta di fini dell'utilizzazione del Fondo di Solidarietà, maneggiando la Somministratrice nei casi di mancato riconoscimento dei tributi da parte del Fondo di Solidarietà dovuti ad eventuali imprese, nonché di fornire tutte le informazioni imposte.

Addl. 03/02/2023

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Ing. Diego Finazzi

Ket Mor

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 ci si intendono specificamente approvate dall'Utilizzatore le clausole seguenti: 1, 5 e 10.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Ing. Diego Finazzi

Ket Mor

SYNTHÈSE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.

Novelli Contratti

SYNTHÈSE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.


Novelli Contratti



Addì, 06/02/2023

Filiale Bergamo - Via Don Luigi Palazzolo 67, Bergamo 24122 (BG)

3713831



ALLEGATO A del Contratto n. BG1/2023/25

## ALLEGATO "A" - CONDIZIONI COMMERCIALI E TARIFFE

## LE CONDIZIONI COMMERCIALI

## LE TARIFFE COMPRENDONO:

- Retribuzione lorda
- Mennità aggiuntive previste da CCNL
- Trattamento di fine rapporto
- Versamenti contributivi previdenziali (INPS INAIL)
- Contributi Formatemp e Ebitemp
- Ricerca e selezione del personale (ad esclusione dei candidati inseriti in progetti di politiche attive del lavoro)

TIPOLOGIA	TARIFFA	TIPOLOGIA	TARIFFA
Ordinario	24,500 €		

Altri costi fatturati a parte:

TIPOLOGIA	TARIFFA ORARIA	TIPOLOGIA	TARIFFA ORARIA
Ora festività	24,500 €	Ora maternità facoltativa	
Ora permesso azienda	24,500 €	Ritiro ferie/val'ex festività	24,500 €
Ora permesso Inps	24,500 €	Ritiro malattie	5,917 €
Ora maternità obbligatoria	9,458 €	Ritiro infortuni	5,917 €

Spese amministrative:

TIPOLOGIA	TARIFFA	TIPOLOGIA	TARIFFA
Attivazione cliente	50,00 €	Elaborazione cedolino (per prestazione)	5,00 €

## RINNOVI CONTRATTUALI

Ad ogni variazione retributiva e contributiva derivante da rinnovo del CCNL o miglioramenti ad personam, le tariffe verranno automaticamente adeguate, la Somministratrice provvederà inoltre a fatturare il costo della rivalutazione degli istituti differenti.

## RIFATTURAZIONE MARGINE NEGATIVO

In ogni caso, ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, qualora nel mese di riferimento il costo sostenuto dal datore di lavoro per il singolo lavoratore risultasse superiore al corrispondente rincaro, la Somministratrice riaddeberà all'Utilizzatrice l'importo utile alla copertura del costo stesso.

## Clausola di MANCATO MARGINE SOMMINISTRAZIONE

Nel rispetto dell'art. 35 c. 8 del d.lgs. 31/15 le Parti concordano che, qualora il presente contratto non rispetti, proroghe comprese, la durata minima di 8 mesi e qualora l'Impresa Utilizzatrice assuma alle proprie dipendenze il candidato oggetto di selezione, verrà riconosciuto alla Somministratrice un importo per il mancato margine da somministrazione, pari a euro 400,00 per ciascun mese fino al raggiungimento della durata minima prevista. La fatturazione di tale importo rispetterà i termini di fatturazione concordati nel presente contratto con la voce in futura: SERVIZI HR.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

ing. Diego Frizzoni

SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.p.A.

Natalia Frizzoni